

DELIBERA N. 227/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI CASTELNUOVO MAGRA (SP) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la nota del 7 giugno 2024 (prot. n. 159331) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie



relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Castelnuovo Magra (SP) in data 3 giugno 2024, chiedendo all'Ente di fornire le proprie osservazioni relativamente alla segnalazione presentata dal candidato sindaco sig. Favini Marzio della lista "RicominciAmo Castelnuovo"; in particolare, nella segnalazione viene riferito di una presunta violazione, da parte del Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra del divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale durante i periodi elettorali e referendari, di cui all'art. 9, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, attraverso la *"la pubblicazione di un post e di un video sulla piattaforma social Facebook del sig. Montebello Daniele, sindaco in carica del Comune di Castelnuovo Magra (SP)"* con la quale *"criticava un opuscolo informativo contenente il sunto del programma elettorale della lista RicominciAmo Castelnuovo, leggendone un passaggio e aggiungendo esservi contenute informazioni false"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare le controdeduzioni prodotte dal Sindaco del Comune in data 4 giugno 2024, in cui si dichiara: *"(omissis) Preso atto delle considerazioni (precedenti), ritenendo di non aver violato l'art. 9 e seguenti della legge n.28/2000, in quanto mancano gli elementi soggettivi (la condotta censurata deve essere riconducibile ad una "Pubblica Amministrazione", riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche) ed oggettivi (la condotta deve integrare gli estremi della comunicazione istituzionale vietata e quindi avere una delle finalità di cui all'art.1 c.5 L.150/2000 sopra riportate), l'attività non ha interferito con l'esercizio di funzioni istituzionali del Comune e non ha pregiudicato la parità di trattamento nello svolgimento della campagna elettorale, chiede di respingere ogni addebito al sottoscritto o al Comune di Castelnuovo Magra"*, nonché la successiva integrazione delle stesse del 6 giugno 2024, con la quale si rappresenta che *"In riferimento all'oggetto, ad integrazione della precedente comunicazione, si riscontra come la denuncia presentata dal sig. Marzio Favini, risulta essere stata presentata in data 2 giugno 2024 e protocollata da Corecom in data 3 giugno 2024. Tale tempistica appare, pertanto, in netto contrasto con le disposizioni previste dall'art. 10, comma 1 della L. 28/2020, che recita: "Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. Il video contestato dal candidato Favini, per sua stessa ammissione, nella lettera denuncia già citata, è stato pubblicato in data 15 maggio 2024. Il termine dei 10 giorni sopra richiamati è ampiamente trascorso. La contestazione appare, quindi, a detta dello scrivente, irricevibile"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO, nel caso di specie, che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia avvenuta in data 11 aprile 2024;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dall'Ufficio di supporto al Comitato dalle quali emerge che *“sul sito personale del sig. Montebello Daniele il video riportato non permette di individuare alcun segno distintivo riconducibile al Comune, ovvero loghi, simboli, fotografie, foto istituzionali, bandiere, stemmi, labari o persone altrettanto rappresentative di istituzioni pubbliche, così come tutto l'ambiente che fa da sfondo al video è riconducibile a quanto affermato sopra, essendo sostanzialmente neutro”*;

RITENUTO che le attività segnalate non integrano attività di comunicazione della pubblica Amministrazione in quanto, come osservato dal Comitato per le comunicazioni della Liguria, sono carenti del requisito soggettivo che configura l'attività di comunicazione istituzionale ai sensi della L. 150/00, ossia le attività non risultano ascrivibili all'Ente;

PRESO ATTO della tardiva denuncia presentata dal candidato sindaco sig. Favini Marzio ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L. 28/2020;



VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria per insussistenza della violazione;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castelnuovo Magra (SP), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba